



Comune di Susegana

Provincia di Treviso

Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni fiscali notificate dal 2000 al 2017

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 26/06/2019

SOMMARIO

.....	1
Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Articolo 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.....	3
Articolo 3 – DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.....	3
Articolo 4 – COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ADESIONE.....	3
Articolo 5 – DISPOSIZIONI FINALI.....	4

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30.04.2019 n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito dell'emissione di ingiunzioni di pagamento notificate negli anni che vanno dal 2000 al 2017.

Articolo 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Relativamente alle entrate comunali di cui al precedente articolo 1, non riscosse a seguito dell'emissione di ingiunzioni di pagamento notificate negli anni che vanno dal 2000 al 2017, di cui al regio decreto 14.04.1910 n. 639, i debitori possono estinguere il loro debito senza corrispondere le sanzioni contenute nell'originario provvedimento oggetto di ingiunzione, e ciò versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale, interessi e spese;
 - b) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative applicate in seguito a violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, nonché alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 3 – DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui al precedente articolo 2, il debitore presenta al Concessionario della riscossione un'apposita domanda entro il **30 settembre 2019**.
2. La domanda deve contenere:
 - la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - i dati identificativi del soggetto richiedente;
 - i dati identificativi del provvedimento, o dei provvedimenti, di ingiunzione oggetto della definizione agevolata;
 - l'eventuale richiesta di rateazione dell'importo dovuto, di cui al successivo articolo 4, nonché il numero di rate con cui il richiedente intende effettuare il pagamento, nel numero massimo di **17 (diciassette) rate di pari ammontare**, di cui la prima scadente il **31 dicembre 2019**;
 - l'indicazione dell'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce la domanda di definizione agevolata, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi.
3. Il Comune e il Concessionario della riscossione mettono a disposizione, sui propri siti internet, il modulo di domanda.

Articolo 4 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ADESIONE

1. Il Concessionario della riscossione comunica l'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione alla definizione agevolata, motivando l'eventuale rigetto, entro il **30 novembre 2019**, comunicando contemporaneamente:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute;
 - le modalità di pagamento;

- l'importo delle eventuali rate e il giorno della scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - 1) versamento unico: entro il **31.12.2019**;
 - 2) versamento in più rate di pari ammontare: prima rata scadente il **31.12.2019** e le successive scadenti entro le medesime date previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 23.10.2018 n. 119 e cioè:
 - **28 febbraio**;
 - **31 maggio**;
 - **31 luglio**;
 - **30 novembre**;di ciascun anno, a decorrere dal **2020**.

2. Nel caso di versamento a rate, si applicano gli interessi al tasso annuo di interesse legale.

Articolo 5 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legge 30.04.2019 n. 34.